

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto multirischio per la copertura dei bisogni assicurativi relativi all'abitazione (sia principale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata. Il contraente può scegliere le garanzie da attivare all'interno delle seguenti sezioni: Incendio e altri eventi; Danni da acqua; Furto; Impianti solari termici e fotovoltaici; Responsabilità Civile; Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

Sezione Incendio e altri eventi

Incendio

La Società, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione e scoppio:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all'abitazione e/o al suo contenuto, anche se di proprietà di terzi, compresi i guasti provocati nel tentativo di arrestare l'incendio.
- Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti, quali:
- ✓ eventi atmosferici;
 - ✓ eventi socio-politici;
 - ✓ sovraccarico neve;
 - ✓ spese di demolizione e sgombero;
 - ✓ spese di soggiorno in albergo per inagibilità dei locali;
 - ✓ rottura di lastre di vetro e di cristallo derivanti da cause accidentali o fatti di terzi;
 - ✓ furto di fissi ed infissi, compresi i guasti causati agli stessi dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricorso terzi o locatari, danni elettrici ed elettronici.

Sezione Danni da acqua (acquistabile solo in presenza della garanzia Incendio della Sezione Incendio e altri eventi)

La Società, a seguito di fuoriuscita di acqua dagli impianti di riscaldamento, condizionamento, igienici e idrici, per guasto e/o rottura accidentali:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti causati all'abitazione e/o al suo contenuto.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: ricerca e ripristino del danno, gelo, occlusione di condutture.

Sezione Furto

La Società, a seguito di furto e rapina:

- ✓ indennizza i danni materiali e diretti da sottrazione del contenuto dell'abitazione, anche se di proprietà di terzi, nonché i guasti ai locali e gli atti vandalici commessi durante il furto.

Vi sono inoltre estensioni di garanzia sempre operanti se assicurata l'abitazione principale, quali:

- ✓ il rimborso delle spese di sostituzione della serratura a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione;
- ✓ il furto degli oggetti portati in villeggiatura e del contenuto delle cassette di sicurezza.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: furto

e rapina di valori e preziosi in cassaforte, scippo e rapina commessi all'esterno dell'abitazione.

Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici (acquistabile solo in abbinamento alle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua e/o Furto)

La Società, a seguito degli eventi coperti nelle Sezioni Incendio e altri eventi e/o Danni da acqua e/o Furto:

- ✓ indennizza i danni causati agli impianti solari termici e agli impianti solari fotovoltaici di uso domestico, installati sul tetto, a non meno di 3 metri dal suolo o da superfici accessibili o praticabili per via ordinaria senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale. Tale copertura è valida solo per l'abitazione principale.

Sezione Responsabilità Civile

La Società, a seguito di un evento accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata e/o alla conduzione e/o alla proprietà del fabbricato descritto in polizza:

- ✓ tiene indenne l'assicurato e/o il suo nucleo familiare di quanto questi, quale civilmente responsabile, sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) a fronte di danni involontariamente causati a terzi per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali; sono compresi ad esempio i danni cagionati da animali domestici e da persone addette ai servizi domestici.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: conduzione appartamenti da parte di terzi.

Sezione Tutela Legale

La Società, a seguito di controversie legate alla vita privata extraprofessionale:

- ✓ rimborsa le spese legali per l'assistenza giudiziale e stragiudiziale dell'assicurato e del suo nucleo familiare per la difesa in procedimenti penali, le vertenze extracontrattuali e contrattuali e quelle sostenute nella veste di proprietario o conduttore dell'abitazione principale o secondaria assicurata.

Con pagamento di un premio aggiuntivo è possibile estendere la copertura a ulteriori garanzie. A titolo esemplificativo: lavoro dipendente e atti di volontaria giurisdizione.

SOMME ASSICURATE/ MASSIMALI

La Società indennizza l'assicurato nei limiti delle somme assicurate e/o lo tiene indenne nei confronti di terzi per i massimali indicati sulla scheda di polizza e sottoscritti dal contraente.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle principali esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni di assicurazione.

La polizza non opera per i danni (salvo che siano state acquistate le relative estensioni di garanzia, ove previste):

Sezione Incendio e altri eventi

- ✗ da esplosione e scoppio causati da eventi socio-politici;
- ✗ causati con dolo del contraente/assicurato;
- ✗ causati da fenomeno elettrico a macchine, impianti, apparecchi e circuiti elettrici ed elettronici, a qualunque causa dovuto anche se conseguente a fulmine;
- ✗ indiretti, quali mancanza di locazione.

Sezione Danni da acqua

- ✗ causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, occlusione di condutture, gelo. La Società non rimborsa le spese per demolire e ripristinare parti di fabbricato od impianti sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine alla fuoriuscita di acqua.

Sezione Furto

- ✗ commessi o agevolati con dolo o colpa grave del contraente/assicurato, da coabitanti, parenti o affini dello stesso.

Esclusioni valide per le Sezioni Incendio e altri eventi, Danni da acqua e Furto

- ✗ causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio;
- ✗ causati da terremoti, maremoti, mareggiate, alluvioni, inondazioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche.

Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici

- ✗ agli impianti che non superino tutte le prescrizioni tecniche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici S.p.A.;
- ✗ ai trasformatori elettrici ed ai generatori di corrente.

Sezione E - Responsabilità Civile

- ✗ da furto;
- ✗ derivanti da qualunque sport, praticato a livello professionistico o semi professionistico;
- ✗ ai soggetti non considerati terzi: i) il coniuge, i genitori, i figli del contraente/assicurato, nonché ogni altra persona con lui convivente; ii) i dipendenti del contraente/assicurato nell'espletamento della loro attività (salvo gli addetti ai servizi domestici, baby sitter, badanti);
- ✗ in relazione alla responsabilità civile della proprietà del fabbricato: i) da spargimento di acqua o rigurgito di fognature, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato; ii) da umidità, stillicidio, occlusione, traboccamento o rigurgito di fognature e/o di altre condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.

Sezione Tutela Legale

La garanzia non opera per:

- ✗ fatti dolosi dell'assicurato;
- ✗ materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;

- ✗ controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili, o parti di essi non costituenti l'abitazione dell'assicurato;
- ✗ vertenze riguardanti i contratti di compravendita e permuta di immobili;
- ✗ pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ consulenze legali.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni di assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie. Di seguito si elencano i principali.

Sezione Incendio e altri eventi: i) spese di demolizione e sgombero: limite del 15% dell'indennizzo; ii) spese di soggiorno in albergo: limite di € 50 al giorno con un massimo di € 3.000 per sinistro e per anno e franchigia di € 100; iii) eventi atmosferici: franchigia di € 250; grandine su serramenti, lastre di fibro-cemento, vetrate, lucernari e manufatti in materia plastica: franchigia di € 250, limite di € 3.000 per sinistro e per anno; fabbricati aperti da uno o più lati: scoperto 10% minimo € 500, con il limite di € 20.000 per sinistro e per anno; iv) eventi sociopolitici: franchigia di € 250; v) sovraccarico neve: franchigia di € 250 per sinistro; vi) furto di fissi ed infissi, rottura cristalli: limite di €1.500 per sinistro.

Sezione Danni da acqua: franchigia di € 150. Per il solo costo del consumo di acqua in eccedenza, a seguito di un sinistro indennizzabile, limite di €1.500 per anno.

Sezione Furto: scoperti: i) abitazione principale: 20% del danno se l'introduzione del ladro è avvenuta con rottura di solo vetro non antisfondamento tramite un'apertura non protetta da adeguati mezzi di chiusura; ii) abitazione secondaria: 20% del danno se l'introduzione del ladro è avvenuta tramite un'apertura protetta da adeguati mezzi di chiusura, oppure 30% negli altri casi. Per l'abitazione principale non sono coperti i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 60° giorno se i locali contenenti le cose assicurate sono rimasti ininterrottamente disabitati o incustoditi. Limite per oggetti ovunque posti: i) gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di € 15.000 per sinistro e anno; ii) oggetti di valore diversi da gioielli e preziosi: 50% della somma assicurata con un massimo di € 20.000 per oggetto; iii) valori: € 3.000 per sinistro e per anno.

Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici: limite di € 20.000 e franchigia di € 250.

Sezione Responsabilità Civile: franchigia di € 100, applicabile solo in caso di danni pari o inferiori a € 500.

Sezione Tutela Legale: in relazione alle controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali il valore in lite deve essere superiore a € 1.000.



Dove vale la copertura?

- ✓ **Sezione Incendio e altri eventi, Sezione Danni da acqua, Sezione Furto e Sezione Impianti solari termici e fotovoltaici:** sono valide per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza.
- ✓ **Sezione Responsabilità Civile:** la responsabilità civile relativa alla proprietà del fabbricato è valida per le ubicazioni specificatamente indicate in polizza; la responsabilità civile relativa ai fatti della vita privata vale in tutto il mondo, a eccezione delle persone non residenti nel territorio italiano, per le quali la garanzia vale soltanto per fatti avvenuti nel territorio italiano durante il temporaneo soggiorno.
- ✓ **Sezione Tutela Legale:** nelle ipotesi di: i) diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; ii) resistenza per danni extracontrattuali cagionati a terzi; iii) procedimento penale, vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, nel Liechtenstein, nel Principato di Monaco ed in Svizzera; nell'ipotesi di vertenze di natura contrattuale, vale in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio, sull'esistenza di altre polizze a copertura dello stesso e su eventuali sinistri precedenti. Nel corso del contratto devi comunicare i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato e l'eventuale successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- In caso di sinistro: fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; denunciare il sinistro all'Intermediario o alla Società entro 10 giorni dall'accadimento o da quando il contraente/assicurato ne ha avuto la possibilità per la sezione Incendio e altri eventi, Danni da acqua e Responsabilità civile; fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incaricato.



Quando e come devo pagare?

Il premio è pagato al rilascio della polizza e può avere frazionamento annuale, semestrale, trimestrale, mensile o pagamento unico anticipato, a scelta del contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge.

Il premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, carte di credito o pos, servizio SDD - SEPA Direct Debit, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore. In caso di frazionamento mensile è obbligatorio il pagamento tramite procedura SDD - SEPA Direct Debit.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno in cui è effettuato il pagamento del premio, salvo che la polizza stabilisca una data di decorrenza successiva. Il contratto può avere durata annuale, poliennale o temporanea e può essere stipulato con tacito rinnovo o a scadenza automatica, a scelta del contraente/assicurato. Nel primo caso, in mancanza di disdetta, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un ulteriore anno; nel secondo, il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice civile.



Come posso disdire la polizza?

In caso di contratto annuale o poliennale è possibile disdire il contratto previa comunicazione, mediante lettera raccomandata, spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Assicurazione Abitazione e vita privata

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto "Habitats +"

Data di aggiornamento: gennaio 2026 (ultima versione disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Via Ippolito Caffi, n. civico 83; CAP 32100; città Belluno; tel. (+39) 0437.938611; sito internet: www.vhv.it; PEC: vhv@pec.it. Iscritta all'albo delle imprese di assicurazione al n°1.00030. Direzione e coordinamento di VHV International SE.

In base all'ultimo bilancio approvato il patrimonio netto della Società è pari a € 33.805.472 di cui il capitale sociale ammonta a € 7.000.000. L'indice di solvibilità (*Solvency Ratio*) della Società al 31/12/2024 era pari al 268%. Per maggiori dettagli sulla solvibilità e la condizione finanziaria della Società si rinvia alla Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria (SFCR) dell'esercizio 2024 disponibile al sito internet www.vhv.it/dati-finanziari.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

La sezione **Incendio e altri eventi** del prodotto include le seguenti garanzie:

Garanzie obbligatorie:

- "Incendio e rischi collegati", descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 2.1.1 delle Condizioni di Assicurazione (CDA) a cui si associano sempre:
 - le garanzie "Eventi atmosferici", "Sovraccarico neve", "Eventi socio-politici", "Furto di fissi e infissi", "Cristalli" (rottura di lastre di vetro e di cristallo derivanti da cause accidentali o fatti di terzi), "Spese di soggiorno" (in albergo a causa di inagibilità dei locali) indicate nel DIP Base e descritte negli artt. 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.8, 2.1.9 e 2.1.10 CDA;
 - le garanzie di rimpiazzo combustibile in caso di rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento (art. 2.1.5 CDA), spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas (2.1.6 CDA), spese di rimozione e ricollocamento del contenuto (2.1.7 CDA), copertura indumenti e oggetti personali in villeggiatura (2.1.11 CDA), copertura oggetti di valore (2.1.12 CDA), rifacimento documenti (2.1.13 CDA), copertura oneri di ricostruzione/urbanizzazione (2.1.14 CDA), rinuncia alla rivalsa (2.1.15 CDA), copertura contenuto portato temporaneamente presso terzi (2.1.16 CDA), copertura contenuto trasportato su autoveicoli (2.1.17 CDA), anticipo dell'indennizzo (2.1.18 CDA), copertura degli onorari dei periti (2.1.19 CDA).

Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo:

- "Ricorso terzi o locatari" e "Danni elettrici ed elettronici", indicate nel DIP Base e descritte negli artt. 2.2.1 e 2.2.3 CDA.
- "Rischio locativo" (danni ai locali tenuti in locazione dall'assicurato, 2.2.2 CDA); "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" (2.2.4 CDA); "Esenzione pagamento premi - Contributo pagamento mutuo" (2.2.5 CDA); "Danni da neve e spese rimozione neve" ad integrazione della garanzia obbligatoria "Sovraccarico neve" (2.2.8 CDA); "Eventi atmosferici su tende parasole" (2.2.9 CDA).
- "Aumento limiti di risarcimento" per le garanzie o prestazioni "Spese di demolizione e sgombero", "Onorari periti", "Cristalli" "indumenti e oggetti personali in villeggiatura" (artt. 2.2.6, 2.2.7 e 2.4 CDA).

La sezione Danni da acqua del prodotto include le seguenti garanzie: Garanzie obbligatorie: - Nessuna. Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo: “Ricerca e ripristino del danno” in conseguenza di un sinistro per acqua condotta, “Gelo” e “Occlusione di condutture” (di impianti) indicate in DIP Base e descritte negli artt. 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4 CDA. “Acqua condotta” (fuoriuscita di acqua a seguito di guasto e/o rottura degli impianti, 3.2.1 CDA); “Allagamenti, caduta di sassi e valanghe” (3.2.5 CDA; “Rottura apparecchi domestici” (3.2.6 CDA); “Garanzia per clienti RCA VHV Italia Assicurazioni S.p.A.” riguardante i danni subiti a causa di inondazioni, alluvioni e allagamenti dall'autovettura custodita nel fabbricato assicurato (3.2.7 CDA). - Le garanzie “Spese di soggiorno” e “Rischio locativo” (se acquistata) e le prestazioni copertura oggetti di valore, rifacimento documenti, copertura contenuto portato temporaneamente presso terzi, copertura contenuto trasportato su autoveicoli di cui alla Sezione “Incendio e altri servizi” valgono anche in caso di sinistro per danni da acqua.	
La sezione Furto del prodotto include le seguenti garanzie: Garanzie obbligatorie: “Furto del contenuto”, descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 4.1.1 CDA a cui si associano sempre: - le garanzie “Oggetti portati in villeggiatura”, “Sostituzione serrature” e “Contenuto delle cassette di sicurezza presso Istituto di credito” indicate nel DIP Base e descritte negli artt. 4.1.6, 4.1.8 e 4.1.9 CDA; - le prestazioni relative a guasti ai locali e agli infissi (art. 4.1.2 CDA), atti vandalici (4.1.3 CDA), furti commessi con introduzione attraverso finestre o porte finestre non protette e/o aperte (art. 4.1.4 CDA), copertura pellicce e capi in pelle (4.1.5 CDA) e rifacimento documenti (4.1.7 CDA). Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo: “Furto e rapina di valori e preziosi in cassaforte” e “Scippo e rapina” a persone di età superiore a 65 anni indicate nel DIP Base e descritte negli artt. 4.2.1 e 4.2.2 CDA. “Onorario Periti” (4.2.3 CDA); “Anticipo indennizzo” (4.2.4 CDA), “Indennità da rapina ed estensione furto con destrezza” (4.2.5 CDA); “Aumento limiti di risarcimento” per alcune prestazioni della sezione (artt. 4.2.6 e 4.4 CDA).	
La sezione Impianti solari termici e fotovoltaici, opzionale con pagamento di un premio aggiuntivo, estende le garanzie acquistate nelle sezioni Incendio e altri eventi, Danni da acqua e Furto agli impianti solari termici e agli impianti solari fotovoltaici come descritto nel DIP Base e secondo le modalità di cui all'art. 5.2.1 CDA.	
La sezione Responsabilità civile del prodotto include le seguenti garanzie: Garanzie obbligatorie: “Responsabilità civile della vita privata”, descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 6.1.1 CDA. La garanzia si estende ai danni diretti alle cose di terzi causati da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute (“Causale incendio, art. 6.1.2 CDA). Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo: “Conduzione appartamenti da parte di terzi” indicata nel DIP Base e descritta in art. 6.2.4 CDA. “Responsabilità civile della proprietà del fabbricato” (6.2.1 CDA; “Inquinamento” accidentale dell'aria, dell'acqua e del suolo (6.2.2 CDA); “Rischi speciali” (lesione corporale accidentale tra figli minori, 6.2.3 CDA); “Danni a terzi da gelo” (6.2.5 CDA).	
La sezione Tutela legale del prodotto include le seguenti garanzie: Garanzie obbligatorie: - Tutela dei diritti dell'assicurato nell'ambito della sua vita privata extraprofessionale, descritta nel DIP Base e in modo completo nell'art. 7.1.1 CDA (“Ambito e garanzie vita privata”). - Tutela dei diritti dell'assicurato in veste di conduttore o proprietario dell'abitazione indicata in polizza, descritta nel DIP e in modo completo nell'art. 7.1.2 CDA (“Ambito e garanzie immobile”). Garanzie opzionali con pagamento di un premio aggiuntivo: “Ambito e garanzie lavoro dipendente” e “Ambito e garanzie atti di volontaria giurisdizione” (es. separazione consensuale tra i coniugi e conseguente domanda di divorzio) indicate nel DIP Base e descritte negli artt. 7.2.2 e 7.2.3 CDA. “Estensione territoriale delle garanzie” acquistate, secondo le modalità indicate in art. 7.2.1 CDA.	
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione del DIP Danni si segnala che le esclusioni dipendono dalle garanzie acquistate. Per la sezione Incendio e altri eventi: Le esclusioni comuni sono elencate in art. 2.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni causati da: atti di guerra,

	insurrezione, occupazione militare, invasione; terremoti, maremoti, mareggiate ed eruzioni vulcaniche; rischio atomico; ritardi nel ripristino dei locali danneggiati; usura, corrosione o difetti di materiale; interruzione della catena del freddo. - Se acquistate, sono applicabili specifiche esclusioni alle garanzie “Sovraccarico neve” (es. fabbricati non conformi alle norme in vigore al momento della loro costruzione; fabbricati in corso di costruzione; capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture), “Eventi socio-politici” (es. imbrattamento dei muri esterni del fabbricato), “Cristalli” (es. scheggiature e rigature) e “Oneri di ricostruzione/urbanizzazione” (multe, ammende e sanzioni amministrative). Per la sezione Furto: - Le esclusioni comuni sono elencate in art. 4.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni causati da: atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; terremoti, maremoti, mareggiate ed eruzioni vulcaniche; rischio atomico; incendi, esplosioni o scoppi non dovuti ad atti vandalici. - La garanzia “Oggetti portati in villeggiatura” vale in luogo in cui avviene il furto non è abitazione secondaria dell'assicurato e dei suoi familiari. Per la sezione Responsabilità civile: - Le esclusioni comuni sono elencate in art. 6.3.1 e le persone con considerate terzi ai fini dell'assicurazione in art. 6.3.2 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano danni da: circolazione di veicoli o navigazione di natanti soggetti ad assicurazione obbligatoria; esercizio di industrie, commerci, arti e professioni nel fabbricato indicato in polizza. Per la sezione Tutela legale: - Le esclusioni comuni sono elencate in art. 7.3 CDA; le esclusioni non già indicate nel DIP Base e non derogabili attraverso le garanzie opzionali riguardano: danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo; vertenze riferite al diritto di famiglia, successioni, donazioni; fatti conseguenti ad eventi socio-politici o eventi naturali; vertenze che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori; vertenze che derivino dall'esercizio di attività economiche; vertenze condominiali nelle quali l'assicurato non sia l'unico legittimato ad agire o resistere; vertenze di intermediazione mobiliare, immobiliare e finanziaria; controversie derivino dalla proprietà, dal possesso dall'utilizzo o dalla guida di veicoli, aeromobili o imbarcazioni; inquinamento dell'ambiente non accidentale; controversie tra assicurati diversi dal contraente; contratti stipulati per spirito di liberalità/donazione; controversie con l'Impresa. Per dettagli delle precedenti esclusioni e di tutte quelle relative a specifiche garanzie opzionali si vedano i rispettivi art. CDA segnalati in “Che cosa è assicurato?” (testo in grassetto).
	Ci sono limiti di copertura?
	Ad integrazione del DIP Danni si segnala: - relativamente alle garanzie “Eventi atmosferici” e “Eventi atmosferici su tende parasole” se uno stesso evento coinvolge più garanzie o più enti, verrà applicata solamente la franchigia più elevata sull'indennizzo totale; - nella sezione “Furto del contenuto” opera una percentuale di scoperto dipendente dal tipo di abitazione (principale o secondaria) e dai mezzi di protezione esistenti. - Se esiste, in nome e per conto dell'assicurato, polizza incendio con garanzia “Ricorso terzi” la garanzia “Causale incendio” opera in eccedenza al massimale assicurato con la polizza incendio. Le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo non derogabili previsti dalle singole garanzie, qualora attivate, sono puntualmente indicati nelle CDA in art. 2.4 per la sezione Incendio e altri eventi, art. 3.4 per la sezione Danni da acqua, art. 4.4 per la sezione Furto, art. 5.3 per la sezione Impianti solari termici e fotovoltaici e art. 6.4 per la sezione Responsabilità civile. In relazione alla sezione Tutela legale non ci sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nel DIP base.
	A chi è rivolto questo prodotto?
	Prodotto multirischio rivolto a coloro che intendono tutelarsi dai rischi relativi all'abitazione (sia principale che secondaria o locata a terzi) e alla vita privata.
	Quali costi devo sostenere?
	I costi di intermediazione, a carico del Contraente, sono il 28% del premio calcolato prima delle imposte (esercizio 2024).

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali disservizi riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri possono essere segnalati per iscritto ai seguenti recapiti: VHV Italia Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami – Via Ippolito Caffi, 83, 32100 Belluno (BL) Italia; Fax: 0437938693 - e-mail reclami@vhv.it, reclami.vhv@pec.it I reclami devono contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; b) numero della polizza e nominativo del contraente; c) numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; d) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; e) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; f) ogni documento utile per descrivere le circostanze. Il Servizio Reclami, svolta la necessaria istruttoria, provvederà a fornire riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, nelle controversie in materia di contratti assicurativi.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: Le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VIII, capo I, del Codice di Procedura Civile). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, il reclamante avente il domicilio in Italia, può presentare reclamo all'IVASS, seguendo le indicazioni sopra descritte, o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, accedendo al sito internet: https://ec.europa.eu/info/fin-net.
REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	Al contratto è applicata l'imposta sulle assicurazioni con aliquota del 21,25% e il contributo antiracket pari al 1% sui premi imponibili. Per la quota di premio riferita alle garanzie contro gli eventi catastrofali, è prevista la detrazione fiscale nei limiti della normativa vigente. Le prestazioni assicurate non sono tassate.

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	<i>Ai sensi della legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dei relativi decreti attuativi, se il cliente (contraente o assicurato, qualora non coincidano) è stato precedentemente affetto da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, in assenza di recidive, da più di dieci anni, alla data della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, non è tenuto a fornire informazioni, né a sottoporsi ad alcuna indagine o accertamento sanitario (ad es. visita medica) in relazione a tale pregressa patologia.</i> <i>Il termine di dieci anni è ridotto a cinque anni nel caso in cui la patologia oncologica sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.</i> <i>Per alcune specifiche patologie oncologiche individuate dalla normativa vigente, sono previsti termini inferiori, indicati nella relativa Tabella consultabile sul sito internet dell'Impresa al seguente link: www.vhv.it.</i>
-------------------------------------	--

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Qualora il cliente, prima della stipulazione o del rinnovo del contratto, abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute concernenti patologie oncologiche pregresse, il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, trasmette tempestivamente all'Impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione attestante la sussistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico, rilasciata secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e dai relativi decreti attuativi. La certificazione è rilasciata, a seguito di apposita istanza, da una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, o da un medico del Servizio Sanitario Nazionale nella disciplina attinente alla patologia oncologica, dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, utilizzando il modello di istanza previsto dall'Allegato I al decreto del Ministero della Salute 5 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2024.
Effetti dell'oblio oncologico	Decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico: • le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente; • l'Impresa ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 giorni dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, ferma restando l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera esclusivamente a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.